



**COMUNE DI CORTE FRANCA**  
PROVINCIA DI BRESCIA

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52**

**Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo**, con inizio alle ore **16:15** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente/Assente</b>
Becchetti Anna	Sindaco	Presente
Olivero Lorenzo	Vicesindaco	Presente
Filisetti Vincenzo	Assessore Esterno	Presente
Franzoni Sara	Assessore	Presente
Marini Giulia	Assessore	Presente

**Totale presenti 5 Totale assenti 0**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Daniela Zanardelli, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Prof.ssa Anna Becchetti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, attuativo della L. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale*”, all’art. 4 comma 1, testualmente recita all’art. 4 “*I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali*”;

RICHIAMATO l’art. 4, comma 3 del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita “*Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.*”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 4, comma 1-ter del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che testualmente recita “*Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*”;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 17/03/2022 avente ad oggetto “*Approvazione del Regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23*”;

VISTI:

- l'art. 2, comma 3 del citato Regolamento Comunale, il quale fissa il numero massimo di pernottamenti per cui è dovuta la stessa imposta;
- l'art. 4, comma 2 del citato Regolamento Comunale, il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;
- l’art. 5, comma 2 del Regolamento Comunale, il quale prevede l’esenzione della tariffa nei casi opportunamente individuati;

RITENUTO di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

VISTO l'art. 4, comma 7 del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi";

ATTESO pertanto che, in base alla suddetta norma, i Comuni adottano la delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

DATO ATTO che la l'applicazione dell'imposta decorrerà secondo le modalità e le tempistiche di cui al comma 15-quater dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria dell'Ente, dott. Donatello Porta;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:  
«Art. 7 - Regolamenti.  
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli e palesi

**DELIBERA**

1. DI STABILIRE le tariffe come segue;

<b>TIPOLOGIA DI STRUTTURA</b>	<b>TARIFFA</b>
HOTEL (5 STELLE)	2,00 €
HOTEL (4 STELLE)	1,00 €
HOTEL (3 STELLE)	1,00 €
HOTEL (2 STELLE)	1,00 €
HOTEL (1 STELLE)	1,00 €

AGRITURISMI	1,00 €
BED & BREAKFAST	1,00 €
CASE VACANZA	1,00 €
AFFITTACAMERE	1,00 €

2. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;
3. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, l'imposta di soggiorno istituita e disciplinata nel suddetto regolamento entrerà in vigore secondo le modalità e le tempistiche di cui al comma 15-quater dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
4. DI PRECISARE, ai sensi dell'art.3 della l. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che in ossequio alle norme di cui al D. Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso lesa può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971;
5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dando massima diffusione del Regolamento stesso.

Successivamente,

#### LA GIUNTA

Vista l'urgenza di dare immediata applicazione alle tariffe dell'imposta,

#### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Prof.ssa Anna Becchetti

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Daniela Zanardelli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*